



SORDOMUTI Minorenni

Indennità di frequenza

Cosa è

È la prestazione che spetta ai minori di 18 anni riconosciuti invalidi, in quanto hanno difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ed ai minorenni ipoacusici. Viene erogata a domanda ed a seguito della procedura di accertamento dei requisiti sanitari.

Condizioni e requisiti

Spetta in caso di difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e, nel caso dei sordomuti, che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz. Oltre a quelli sanitari, prima richiamati e da verificare mediante la procedura di accertamento per il riconoscimento dell'invalidità civile, devono sussistere le seguenti condizioni e requisiti.

La concessione dell'indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica:

- di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone con disabilità;
- di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, a partire dall'asilo nido;
- di centri di formazione o addestramento professionale finalizzate al reinserimento sociale dei.

Occorre, inoltre, possedere un reddito annuo inferiore alla soglia stabilita annualmente (per il 2024 è pari a 5.725,46 euro).

Ogni anno i titolari di indennità mensile di frequenza devono inviare all'INPS (tramite il loro tutore) una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

Per la scuola dell'obbligo, che va dai 6 ai 16 anni, il cittadino deve presentare una sola autodichiarazione che avrà validità per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico.

È obbligatorio comunicare:

- l'eventuale cessazione dalla partecipazione a questi corsi scolastici;
- il cambio di istituto scolastico (esempio: passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado).



Importo, durata ed incompatibilità dell'indennità

Per il 2024 l'importo, adeguato annualmente, è pari a 333,33 euro mensili. Ad essa può essere attribuita la maggiorazione di 10,33 euro mensili (vedi paragrafo successivo). La corresponsione dell'indennità è limitata all'effettiva durata del trattamento o del corso, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza del corso o del trattamento stesso e termina il mese successivo a quello di cessazione della frequenza stessa. La prestazione può essere erogata per non più di 12 mensilità.

L'indennità di frequenza è incompatibile con:

- qualsiasi forma di ricovero;
- l'indennità di accompagnamento per invalido civile totale;
- l'indennità di accompagnamento per i ciechi totali;
- la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali (vedi successivo paragrafo).

È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Al compimento dei 18 anni, ai minori titolari di indennità di frequenza sono erogate, in via provvisoria le prestazioni economiche riconosciute ai maggiorenni, a condizione che la domanda sia stata presentata prima della maggiore età. Se, a seguito dell'accertamento sanitario, è confermata la sussistenza di tutti i requisiti valevoli, la prestazione economica per i maggiorenni è riconosciuta in via definitiva.

Indennità di comunicazione

Cosa è

Alle persone alle quali è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione, prescindendo, pertanto, dai redditi sia personali sia familiari.

L'indennità è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica. Può essere chiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 67.

Condizioni per l'ottenimento



La misura dell'ipoacusia ai fini della concessione dell'indennità di comunicazione deve essere:

- pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore, qualora si tratti di un minore di 12 anni;
- pari o superiore 75 decibel se il richiedente abbia compiuto il 12° anno a condizione che sia dimostrabile l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del 12° anno.

Si prescinde dai redditi posseduti dal richiedente o dai suoi familiari.

L'indennità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e, diversamente da quanto previsto per gli invalidi civili, spetta per intero anche se il richiedente è ricoverato in un istituto.

La prestazione è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Si può optare per il trattamento più favorevole.

L'indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità di accompagnamento per invalido civile totale e l'indennità di accompagnamento per cieco assoluto purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità.

Importo

È pari a 263,19 euro mensili nel 2024 (3.158,28 annui). Viene adeguato ogni anno.

Maggiorenni fino all'età pensionabile (67 anni)

Pensione non reversibile

Cosa è

È la prestazione erogata per 13 mensilità che spetta, oltre che ai mutilati ed invalidi civili totali ai ciechi assoluti e parziali, anche ai sordomuti di età compresa tra i 18 ed i 67 anni.

È ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.

Condizioni, requisiti reddituali e redditi influenti

Il diritto alla prestazione sorge in presenza di un'ipoacusia accertata, congenita o acquisita durante l'età evolutiva (fino ai 12 anni), pari o superiore a 75 decibel.

Si considerano solo i redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico sull'imposte sui redditi. Pertanto, non si considerano i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I



redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, sebbene assoggettabile ad IRPEF, è considerato non influente.

Si prendono in considerazione i redditi conseguiti dalla sola persona invalida, escludendo, quindi, quelli dei suoi familiari.

Il limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta per il 2024 è pari a 19.461,12 euro. Come l'importo della prestazione anche questo limite è aggiornato annualmente.

È compatibile con tutte le prestazioni erogate a titolo di invalidità di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una menomazione diversa da quella che ha determinato la concessione della pensione di guerra, lavoro o servizio.

È inoltre compatibile con pensioni dirette di invalidità obbligatoria erogate dall'INPS e con l'indennità di accompagnamento. È compatibile con l'attività lavorativa e continua ad essere erogata nel caso in cui la persona sia ricoverata presso una struttura privata o pubblica che provvede al sostentamento.

Importo

L'importo della pensione è pari a 333,33 euro mensili nel 2024 (4.333,29 annui), lo stesso previsto per i titolari dell'assegno mensile di assistenza destinato agli invalidi civili parziali. Viene adeguato ogni anno e, a determinate condizioni reddituali, è aumentato mensilmente di una somma (maggiorazione, vedi paragrafo successivo) in misura pari a 10,33 euro mensili.

Non è prevista la corresponsione in misura parziale e, pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la prestazione spetta in misura intera.

Maggiorazione

Cosa è

È una somma aggiuntiva che spetta, oltre che ai titolari della pensione di inabilità (per gli invalidi civili totali) o dell'assegno di invalidità (per gli invalidi civili parziali) ed ai ciechi civili parziali e totali, anche ai sordomuti titolari della pensione non reversibile. La prestazione è ottenibile a domanda ed è corrisposta a condizione che la persona titolare si trovi in particolari condizioni di reddito.

Requisito reddituale e redditi influenti



In particolare, la maggiorazione spetta a condizione che la persona con disabilità non possieda redditi:

- propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa, nel caso non sia coniugata;
- propri per un importo pari o superiore a quello indicato nel punto precedente né, se coniugata, redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, incrementato della maggiorazione, e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si considera lo stesso tipo di redditi rilevanti per la concessione della pensione di inabilità (o dell'assegno di assistenza) e, pertanto, i redditi assoggettabili ad IRPEF. Non si considerano, di conseguenza, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF.

Come per le altre prestazioni di invalidità civile, non è prevista l'erogazione in misura parziale della maggiorazione. Pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la maggiorazione spetta in misura intera.

Limiti di reddito per il diritto ed importo della maggiorazione nel 2024

Reddito personale annuo

7.081,62 euro

Reddito complessivo di coppia

14.863,55 euro

Importo

È fisso e pari a 10,33 euro mensili ed

Incremento

Cosa è



A tutti i titolari di prestazioni previdenziali (pensioni) inferiori ad un certo importo o assistenziali (assegni e pensioni sociali) e privi di redditi ovvero titolari di redditi inferiori a determinati limiti fissati dalla legge spetta un incremento che consente di assicurare un reddito complessivo non inferiore ad un certo importo (735,05 euro mensili nel 2024) adeguato annualmente. Questo beneficio, ottenibile a domanda, spetta anche ai titolari delle pensioni e degli assegni mensili di assistenza erogati ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili.

L'incremento spetta alle persone con almeno 70 anni di età ma con due importanti eccezioni:

1. se risulta accreditata contribuzione previdenziale, anche non utilizzata ai fini della pensione, il limite di età può scendere in ragione di un anno ogni 5 di contribuzione e fino a 65 anni;
2. per gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti, i sordomuti (ed i titolari di pensione di inabilità collegata a contribuzione previdenziale versata all'INPS) l'incremento è riconosciuto già dal compimento del 18° anno di età.

Requisito reddituale e redditi influenti

L'incremento spetta se:

- a. non si possiedono redditi propri per un ammontare annuo pari o superiore ad un limite fissato annualmente, in caso di persona non coniugata;
- b. non si possiedono redditi propri non superiori al limite sopra indicato né redditi cumulati con quelli del coniuge per un ammontare pari o superiore alla somma dell'importo del limite, indicato nel punto superiore, e dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Sono influenti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettabili ad IRPEF vanno considerati al lordo dell'imposizione fiscale e degli oneri deducibili e devono essere considerati i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso organismi internazionali.

Non sono influenti:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- il reddito catastale della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- le indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo della pensione pari a 154,94 euro annui;



- sussidi economici che i comuni ed altri enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano le caratteristiche della continuità.

Limiti di reddito per il diritto all'incremento nel 2024

Persona sola	Persona coniugata
9.555,65 euro	16.502,98 euro

Importo

L'importo dell'incremento è determinato in ragione del reddito posseduto (personale o di coppia) e corrisponde nel 2024 al valore meno elevato tra 391,39 euro mensili (che può variare in ragione dell'importo delle prestazioni di base commisurate anche all'età del richiedente) e la differenza tra il limite reddituale (sopra indicato) ed il reddito personale, o cumulato con quello del coniuge, a cui vanno aggiunti l'importo della pensione di inabilità, la maggiorazione e il reddito del coniuge ed in modo che il trattamento complessivo (pensione + maggiorazione + incremento) sia pari o inferiore all'importo mensile di 735,05 euro nel 2024.

Indennità di comunicazione

Cosa è

Alle persone alle quali è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione, prescindendo, pertanto, dai redditi sia personali sia familiari.

L'indennità è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica. Può essere chiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 67.

Condizioni per l'ottenimento

La misura dell'ipoacusia ai fini della concessione dell'indennità di comunicazione deve essere:

- pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore, qualora si tratti di un minore di 12 anni;
- pari o superiore 75 decibel se il richiedente abbia compiuto il 12° anno a condizione che sia dimostrabile l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del 12° anno.



Si prescinde dai redditi posseduti dal richiedente e dai suoi familiari.

L'indennità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e, diversamente da quanto previsto per gli invalidi civili, spetta per intero anche se il richiedente è ricoverato in un istituto.

La prestazione è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Si può optare per il trattamento più favorevole.

L'indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità di accompagnamento per invalido civile totale e l'indennità di accompagnamento per cieco assoluto purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità.

Importo

È pari a 263,19 euro mensili nel 2024 (3.158,28 annui). Viene adeguato ogni anno.

Maggiorenni dall'età pensionabile (67 anni) in poi

Dopo il compimento dell'età pensionabile (67 anni nel 2024, valore che può aumentare per effetto dell'incremento della speranza di vita), l'accertamento delle condizioni sanitarie non dà luogo, per gli invalidi civili ed i sordomuti, al riconoscimento delle pensioni e degli assegni sostitutivi del reddito da lavoro ma, ricorrendo le condizioni, all'indennità di accompagnamento. In presenza dei requisiti di legge previsti per la generalità dei cittadini, si può chiedere l'assegno sociale. Se l'accertamento dello stato invalidante è avvenuto prima dell'età pensionabile ed ha comportato il riconoscimento della pensione non reversibile questa prestazione è sostituita da una prestazione denominata "assegno sociale sostitutivo".

Assegno sociale sostitutivo

L'importo di questa prestazione sostitutiva è lo stesso dell'assegno sociale previsto per la generalità delle persone mentre il requisito reddituale ai fini della percezione dell'assegno sociale continua ad essere quello valevole per i trattamenti per invalidi civili e sordomuti e, pertanto, si fa riferimento al solo reddito individuale e non a quello di coppia. Il limite di reddito influente per i mutilati ed invalidi civili totali ed i sordomuti coincide con quello più elevato applicabile a queste categorie prima dei 67 anni di età.

AUMENTO ASSEGNO SOCIALE

Cosa è



Per i titolari ai assegno sociale sostitutivo è previsto un aumento in misura tale da consentire di raggiungere un reddito pari all'importo dell'assegno sociale spettante alla generalità delle persone come incrementato con l'ammontare dell'aumento stesso.

La prestazione è ottenibile a domanda.

Requisito reddituale e redditi influenti

Il limite di reddito personale coincide con l'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento. Se la persona è coniugata, si considera il limite di reddito coniugale pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento.

Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura al netto dell'imposizione fiscale, compresi quelli esenti da IRPEF, quelli soggetti a ritenuto alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal coniuge.

Non vanno, invece, considerati: il reddito catastale della casa di abitazione, l'importo degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata), il trattamento di fine rapporto, l'indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordomuti percepite dal titolare o dal coniuge.

Non concorre a formare il reddito la pensione liquidata con il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione ma non superiore ad 1/3 dell'ammontare dell'assegno sociale.

Limiti di reddito per il diritto all'aumento nel 2024

Persona sola	Persona coniugata
6.947,33 euro	13.894,66 euro

Importo

L'importo dell'aumento è adeguato annualmente e, per il 2024, è pari a 99,18 euro mensili ed è, comunque, corrisposto fino a concorrenza dei limiti sopra considerati.

Incremento



Cosa è

A tutti i titolari di prestazioni previdenziali (pensioni) inferiori ad un certo importo o assistenziali (assegni e pensioni sociali) e privi di redditi ovvero titolari di redditi inferiori a determinati limiti fissati dalla legge spetta un incremento che consente di assicurare un trattamento economico complessivo non inferiore ad un certo importo (735,05 euro mensili nel 2024) adeguato annualmente. Questo beneficio, ottenibile a domanda, spetta anche ai titolari delle pensioni e degli assegni mensili di assistenza erogati ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili.

L'incremento spetta alle persone con almeno 70 anni di età ma con due importanti eccezioni:

1. se risulta accreditata contribuzione previdenziale, anche non utilizzata ai fini della pensione, il limite di età può scendere in ragione di un anno ogni 5 di contribuzione e fino a 65 anni;
2. per gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti, i sordomuti (ed i titolari di pensione di inabilità collegata a contribuzione previdenziale versata all'INPS) l'incremento è riconosciuto già dal compimento del 18° anno di età.

Requisito reddituale e redditi influenti

L'incremento spetta se:

- a. non si possiedono redditi propri per un ammontare annuo pari o superiore ad un limite fissato annualmente, in caso di persona non coniugata;
- b. non si possiedono redditi propri non superiori al limite sopra indicato né redditi cumulati con quelli del coniuge per un ammontare pari o superiore alla somma dell'importo del limite, indicato nel punto superiore, e dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Sono influenti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettabili ad IRPEF vanno considerati al lordo dell'imposizione fiscale e degli oneri deducibili e devono essere considerati i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso organismi internazionali.

Non sono influenti:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- il reddito catastale della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;



- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- le indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi perlinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo della pensione pari a 154,94 euro annui;
- sussidi economici che i comuni ed altri enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano le caratteristiche della continuità.

Limiti di reddito per il diritto all'incremento nel 2024

Persona sola

9.555,65 euro

Persona coniugata

16.502,98 euro

L'importo

L'importo dell'incremento è determinato in ragione del reddito posseduto (personale o di coppia) e corrisponde nel 2024 al valore meno elevato tra 200,66 euro mensili e la differenza tra il limite reddituale (sopra indicato) ed il reddito personale, o cumulato con quello del coniuge, a cui vanno aggiunti l'importo dell'assegno sociale sostitutivo, l'aumento dell'assegno sociale sostitutivo e il reddito del coniuge in modo che il trattamento complessivo (assegno sociale + aumento + incremento) sia pari o inferiore all'importo mensile di 735,05 euro nel 2024.

Indennità di comunicazione

Cosa è

Alle persone alle quali è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione, prescindendo, pertanto, dai redditi sia personali sia familiari.

L'indennità è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica. Può essere chiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 67.



Condizioni per l'ottenimento

La misura dell'ipoacusia ai fini della concessione dell'indennità di comunicazione deve essere:

- pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore, qualora si tratti di un minore di 12 anni;
- pari o superiore 75 decibel se il richiedente abbia compiuto il 12° anno a condizione che sia dimostrabile l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del 12° anno.

L'indennità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e, diversamente da quanto previsto per gli invalidi civili, spetta per intero anche se il richiedente è ricoverato in un istituto.

La prestazione è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Si può optare per il trattamento più favorevole.

L'indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità di accompagnamento per invalido civile totale e l'indennità di accompagnamento per cieco assoluto purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità.

Si prescinde dal reddito del richiedente o dei suoi familiari.

Importo

È pari a 263,19 euro mensili nel 2024 (3.158,28 annui) e viene adeguato ogni anno.

Link Utili

Scheda aggiornata al 08 08 2024 P.L.